

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater**
N. **84**

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **MANTINI**)

SULLA

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

pendente presso il tribunale di Como
per il reato di diffamazione aggravata (proc. n. 232/98 RGNR)

Presentata alla Presidenza il 25 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Como (proc. 232/98 RGNR), riunito ad un altro (il n. 228/98 RGNR) anch'esso originato da una querela della signora Stefania Ariosto, pendente presso il medesimo tribunale di Como e già esaminato nella legislatura in corso dalla Giunta che a maggioranza — nella seduta del 18 settembre 2002 — ha deliberato nel senso dell'insindacabilità (doc. IV-quater, n. 41).

Il procedimento trae origine da affermazioni rese dal deputato Sgarbi nella puntata della trasmissione « *Sgarbi quotidiani* » del 18 settembre 1997. Nell'occasione, per come risulta dal capo d'imputazione, egli aveva affermato, con riferimento alla signora Stefania Ariosto: « ...c'è per esempio una signora avvezza a vendere oggetti falsi come fossero veri, e allora a lei faccio dire questo..., a metterli in esposizione, poi naturalmente arriva un ladro, e quale ruba? Ruba proprio la testa falsa! Ma guarda! Non una truffa! Un caso! Un caso? ». Per tali frasi Stefania Ariosto ha sporto querela nei confronti di Vittorio Sgarbi.

La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 16 e del 24 luglio 2003. Pur regolarmente invitato a fornire chiarimenti e delucidazioni sul fatto, il deputato Sgarbi non ha inteso avvalersi di tale facoltà.

Nel contesto della discussione è emerso che le invettive dell'onorevole Sgarbi si riferivano all'attività professionale privata

di Stefania Ariosto. Nell'analogo caso — cui poc'anzi si è fatto riferimento — di cui la Giunta si è occupata, il Presidente, onorevole Siniscalchi, aveva proposto la sindacabilità. Ma a, stretta maggioranza — con un scelta discutibile nelle motivazioni — la Giunta aveva opinato per l'insindacabilità. Nell'odierna circostanza, è invece prevalso l'avviso che il caso in questione non concerna affatto l'attività parlamentare dell'onorevole Sgarbi. In tal senso depongono una serie di insormontabili argomenti.

Innanzitutto, il deputato richiedente parlava dagli studi televisivi di MEDIASET, in esecuzione di un contratto privatistico per la conduzione della trasmissione *Sgarbi quotidiani*. Ne deriva — a parte i profili di personale retribuzione di cui egli si giovava — che la funzione parlamentare è esclusa per il fatto di essere stata soppiantata dall'obbligazione di diritto privato. Opinare in senso contrario significherebbe ignorare la regola fondamentale dello stato di diritto del divieto di mandato imperativo di cui all'articolo 67 della Costituzione, che verrebbe inesorabilmente calpestato se si ritenesse sovrapponibile l'espletamento della funzione parlamentare all'adempimento di un contratto privato.

In secondo luogo, le parole dell'onorevole Sgarbi non sono connesse al suo mandato perché non sono riprodotte o divulgative di alcun profilo della sua attività parlamentare tipica precedente al fatto di cui è imputato. È ben vero che le affermazioni del collega Sgarbi traggono origine da fatti interessati dal dibattito politico-parlamentare: la signora Ariosto — come è largamente noto — è una dei

principali testimoni d'accusa nei processi milanesi nei confronti del deputato Cesare Previti, nei cui riguardi si è arrivati nel settembre 1997 a chiedere alla Camera — da parte della procura della Repubblica di Milano — l'autorizzazione della custodia cautelare in carcere. Ma il dibattito parlamentare sul caso Previti si ebbe in Assemblea nel gennaio 1998 e non nel settembre 1997. E comunque mai in quel dibattito si parlò di reperti archeologici, di perizie tecnico-artistiche o di truffe assicurative. È per questo che salta agli occhi l'assoluta similitudine del caso odierno con quello esaminato nella scorsa legislatura (doc. IV-ter nn. 72 e 72/A). In quell'occasione il deputato Sgarbi aveva offeso la reputazione di Stefania Ariosto, attribuendole una serie di fatti determinati, in particolare accusandola — per come era riportato nel capo d'imputazione — « *di avere vissuto in maniera parassitaria, per molti anni, alla corte di uomini ricchi e potenti e di aver tratto in tal modo i mezzi per vivere senza lavorare; di aver svolto la professione di antiquario con scarse competenze, scorrettamente ed affermando il falso in relazione al valore di due inginocchiatoi, di una statua romana e di un libro d'ore; di essere piena di debiti e di giocare in tutti i Casinò del mondo avendo rapporti con gli usurai; di avere rapporti sconvenienti con la televisione avendo beneficiato di una intervista definita marchetta del TG1* ». La Camera aveva generosamente accordato l'insindacabilità ma la deliberazione era stata poi annullata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 420 del 2000. Sicché esprimersi nel senso dell'insindacabilità per il caso in esame significherebbe andare incontro a un sicuro conflitto d'attribuzioni e all'annullamento della delibera.

Ma vi sono altri due profili da considerare.

Di recente l'interpretazione eccessivamente ampia data in altri casi dalla Camera alla regola dell'insindacabilità ha

trovato censure anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima infatti — in ben tre sentenze (casi A. vs. United Kingdom, Cordova vs. Italy 1 e Cordova vs. Italy 2) — ha statuito che può conciliarsi con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (che prevede il diritto di tutti a un equo processo innanzi a un tribunale imparziale) solo un'applicazione assai ristretta dell'insindacabilità (intesa come completa esenzione della responsabilità per le affermazioni rese nell'esercizio del mandato parlamentare) altrimenti l'impedimento alla conoscibilità giurisdizionale delle dichiarazioni dei membri diventerebbe un salvacondotto incontrollabile lesivo del diritto dell'uomo a chiedere sulle sue cause un giudizio equo. Orbene, la Camera deve oggi dichiarare la sindacabilità delle affermazioni del deputato Sgarbi non per evitare un'altra condanna in sede europea ma per non ledere i principi elementari della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in cui tutti crediamo, non solo a parole.

Last but not least: è di recente entrata in vigore la legge n. 140 del 2003. Non più solo la giurisprudenza della Corte costituzionale; non più solo l'orientamento della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo: ma ora anche la legge impone di cercare un vero nesso funzionale delle affermazioni contestate con l'attività parlamentare: ebbene questa ricerca nel caso in esame ha un esito chiaramente negativo. La signora Ariosto non è un parlamentare; non ha accesso al dibattito politico-parlamentare; la sua attività professionale non concerne in alcun modo il nostro Parlamento.

Per tali motivi la Giunta a maggioranza propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Pierluigi MANTINI, *relatore.*